



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 17 luglio 2025 n.96**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti gli articoli 13 e 14 della Legge 16 gennaio 1997 n.8, la Legge 20 marzo 1985 n.107 e l'articolo 29, comma 3, lettera e) del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81;  
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.13 adottata nella seduta del 24 giugno 2025;  
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;  
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **ATTIVITÀ DEL COLLEGIO TECNICO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI STORICI DI INTERESSE SPORTIVO**

### **Art. 1** *(Finalità)*

1. Il presente decreto delegato definisce i criteri di funzionamento del Collegio Tecnico, istituito ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Delegato 3 maggio 2023 n.76, con particolare riferimento alle modalità di presentazione e valutazione delle domande di verifica, alle tariffe e ai compensi dei membri e degli esperti esterni.

### **Art. 2** *(Competenze e funzionamento)*

1. La composizione del Collegio Tecnico è stabilita dall'articolo 3, comma 3 del Decreto Delegato n.76/2023.
2. Al Collegio Tecnico compete:
  - a) l'attestazione che un veicolo sia in possesso dei requisiti per il riconoscimento del valore sportivo;
  - b) il rilascio del Certificato di Rilevanza Storica Sportiva di cui all'articolo 5 del Decreto delegato n.76/2023.
3. Nella fase operativa di elaborazione dei documenti, o per altre necessità connesse con le finalità del Collegio Tecnico, il Presidente ha facoltà di istituire gruppi di lavoro, composti da soggetti iscritti alla Federazione Auto Motoristica Sammarinese e all'Automobile Club San Marino che abbiano comprovata esperienza nel settore tecnico di competenza. I gruppi di lavoro sono sempre coordinati da un membro del Collegio Tecnico e le elaborazioni e i documenti formulati dai medesimi vengono sottoposti all'esame del Collegio Tecnico nella prima seduta utile.
4. Il Collegio Tecnico può recepire pareri emessi dalle Autorità della Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) e della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA).

5. I membri del Collegio Tecnico devono astenersi dal prendere parte a valutazioni, processi decisionali o deliberazioni relativi a pratiche nelle quali abbiano un qualunque interesse diretto o indiretto.
6. Alla Federazione Auto Motoristica Sammarinese e all'Automobile Club San Marino compete organizzare una segreteria a cui sono demandate le funzioni di supporto amministrativo e contabile del Collegio Tecnico.
7. Le richieste per la valutazione e il riconoscimento del valore sportivo dei veicoli devono essere presentate alla Segreteria di cui al comma 6, che comunica tempestivamente al Presidente l'avvenuta ricezione di ogni domanda.
8. I provvedimenti adottati dal Collegio Tecnico, a seguito della richiesta, sono trasmessi dalla segreteria al soggetto richiedente tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
9. Il Presidente può emettere disposizioni applicative, procedurali ed interpretative del Decreto Delegato n.76/2023 e norme attuative.
10. L'attestazione del riconoscimento del valore sportivo è annotata sulla carta di circolazione dei veicoli storici di interesse sportivo.

### **Art. 3** *(Sedute)*

1. Le sedute del Collegio Tecnico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del Decreto Delegato n.76/2023, sono valide qualora sia presente la maggioranza dei membri.
2. Oltre ai membri designati, possono partecipare alle sedute, su invito del Presidente, esperti e consulenti, in rapporto a specifici ambiti di valutazione tecnica. I soggetti invitati con funzione consultiva non hanno diritto di voto.
3. Qualora il membro tecnico designato dal Presidente sia assente a più di due sedute consecutive, senza valida giustificazione, questo decade e il Presidente provvede alla relativa sostituzione.
4. Un membro del Collegio Tecnico funge da Segretario verbalizzante. I verbali delle sedute sono firmati da tutti i membri del Collegio presenti e sono conservati presso l'UO Ufficio Registro Automezzi e Trasporti.
5. Ogni membro ha facoltà di dare evidenza nel verbale del proprio parere contrario, in relazione a decisioni assunte dal Collegio Tecnico.
6. Il Presidente convoca e coordina i lavori del Collegio. Lo stesso può delegare la segreteria alla convocazione delle sedute.
7. Le sedute sono fissate con avviso da inviarsi ai membri e a eventuali soggetti partecipanti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, SERC o tramite posta elettronica.
8. L'avviso di convocazione di cui al comma 7 deve contenere:
  - a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza;
  - b) l'elenco con descrizione sommaria delle pratiche da esaminare.

### **Art. 4** *(Contenuto e valutazione delle domande)*

1. Il Collegio Tecnico procede all'esame delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione presso la segreteria.
2. Ogni richiesta deve essere corredata da tutte le dichiarazioni attestanti le modifiche tecniche subite nel corso degli anni dal veicolo per l'adeguamento alle esigenze sportive.
3. I documenti di cui al comma 2, devono essere sottoscritti dai titolari delle officine meccaniche o imprese che hanno eseguito o verificato gli interventi e devono comprovare la corretta esecuzione degli stessi nonché la corretta installazione dei dispositivi.
4. La documentazione deve essere corredata da materiale fotografico inerente sia l'esterno che l'abitacolo del veicolo.
5. Qualora il Collegio ravvisi carenze nella documentazione presentata, invia al titolare una richiesta di integrazione, specificando i presupposti da cui discende la sospensione della pratica.
6. Nel caso in cui il veicolo oggetto di valutazione non possenga i requisiti necessari ai fini del

riconoscimento del valore sportivo, l'istanza è rigettata e ne viene data comunicazione al titolare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

7. L'acquisizione del Certificato di Rilevanza Storico Sportiva è requisito necessario e preventivo al controllo tecnico e alla prova di collaudo da parte dell'UO Ufficio Registro Automezzi e Trasporti o dell'Autorità da questo delegata, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Delegato n.76/2023.

8. Al fine del mantenimento delle condizioni di conformità alla classe di appartenenza e, dunque, per la conferma del riconoscimento del valore sportivo, ogni qualvolta il veicolo sia sottoposto a modifiche tecniche rilevanti, deve essere nuovamente oggetto di valutazione da parte del Collegio e di successiva visita e prova.

**Art. 5**  
*(Tariffe ed entrate)*

1. Gli introiti derivanti dal pagamento delle relative tariffe previste per l'espletamento delle richieste di riconoscimento del valore sportivo, al fine del rilascio del Certificato di Rilevanza Storico Sportiva, sono utilizzati per il pagamento dei gettoni di presenza dei membri e degli esperti esterni.

2. Le tariffe per le formalità di cui al comma 1 sono quelle previste nell'allegato A.

**Art. 6**  
*(Compensi dei membri e degli esperti)*

1. I compensi dei membri del Collegio Tecnico e degli esperti esterni sono corrisposti attraverso gettoni di presenza nella misura prevista nell'Allegato B.

2. Il gettone di presenza del Dirigente dell'UO Ufficio Registro Automezzi e Trasporti o suo delegato viene erogato esclusivamente quando le sedute si svolgono al di fuori dell'orario di lavoro.

**Art. 7**  
*(Deroghe e prescrizioni)*

1. In sede di revisione periodica biennale dei veicoli di cui all'articolo 8, comma 3 del Decreto Delegato n.76/2023, sono previste le seguenti deroghe e prescrizioni per l'esecuzione dei controlli normalmente effettuati:

- a) non sono eseguite le verifiche sulle emissioni inquinanti del motore;
- b) deve essere eseguita la verifica dello stato di usura del battistrada e della corrispondenza delle dimensioni degli pneumatici installati con quelle indicate nel Certificato di Rilevanza Storico Sportiva.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 17 luglio 2025/1724 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Denise Bronzetti – Italo Righi*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Andrea Belluzzi*

**Tariffe per l'espletamento delle pratiche del Collegio Tecnico**

Prima richiesta di verifica del valore sportivo	€ 500,00
Supplemento istruzione a seguito di sospensione di pratica	€ 100,00
Successive verifiche	€ 200,00
Rilascio di copia autentica del Certificato	€ 30,00
Rilascio di copia autentica di documento	€ 15,00

**Gettoni di presenza**

Gettone di presenza membri del Collegio Tecnico € 70,00

Gettone di presenza esperto esterno € 80,00